



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lecce - Avv. Luigi Piro - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in I° grado iscritta al numero 477/05 del ruolo generale, avente quale oggetto " *RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE* ", riservata all'udienza del 22/02/2006 e promossa da:

SERGIO FRANCO nato e residente a Lecce e quivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cosimo di Campi che lo rappresenta e difende in virtù di " *procura ad litem* " stesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

- ATTORE -

CONTRO

SERGIO KATIA residente in Lecce alla via San Domenico Savio n° 8 ;

- CONVENUTA CONTUMACE -

NONCHE'

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente a Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Fortunato che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione notificato;

- CONVENUTA -

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione del 07/10/2004 ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio tutti i convenuti perché, previo accertamento della responsabilità del sinistro avvenuto il 28/01/04 in Lecce alla via Foscarini, fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di €. 9.842,65 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre le spese di giudizio.

Secondo l'assunto dell'attore, il sinistro " *de quo* " e il conseguente obbligo risarcitorio, gravava in capo alla Sergio Katia quale conducente del motociclo VESPA PIAGGIO 125 tg. LE 102.951 che, avendo perso il controllo, impattava con l'auto FIAT 500 in sosta di proprietà di Pellegrino Giorgio. L'attore rivendicava il risarcimento per le lesioni personali in conseguenza delle quali era stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Lecce per essere sottoposto ad accertamenti e cure con danno per postumi permanenti pari al 6%.

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. _____ /06 Sent.

N. 477 / 05 R.Gen.

N. _____ R. Cron.

N. _____ R. Rep.

OGGETTO

Risarcimento danni da sinistro stradale.

In via istruttoria veniva deferito interrogatorio formale alla convenuta e chiesta prova testimoniale per dimostrare l' *an debeatur* . Per ciò che afferiva il *quantum* , veniva richiesta C.T.U. medico-legale.

Veniva, inoltre, prodotta documentazione riguardante il sinistro " de quo " ivi comprese certificazioni mediche ed ospedaliere ed atto di messa in mora.

Alla fissata udienza si costituiva la sola compagnia che eccepiva la inoperatività della garanzia assicurativa inerente il mezzo guidato a causa della cilindrata di esso (125 c.c.) e dal mancato possesso della patente di guida idonea a consentire l' abilitazione di esso alla guida. Sicché veniva proposta domanda di rivalsa nei confronti della predetta conducente, di tutte le somme comprensive di accessori, per le quali eventualmente vi fosse stato riconoscimento giudiziario.

In ogni caso, nel merito, contestava che il fatto si fosse realizzato così come esposto dall'attore e impugnava il quantum richiesto che sosteneva si fondasse su presupposti erronei.

Veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta che, tuttavia, non veniva espletato a causa della sua mancata comparizione e quello dell'attore. Venivano, inoltre, escussi i testi ed ammessa CTU medico legale. Con ordinanza del 23/06/06 veniva disposta l'esibizione in giudizio del contratto di assicurazione del motoveicolo e sulle precisate conclusioni la causa, all'odierna udienza, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata nei confronti della compagnia per cui dev'essere rigettata nel mentre può essere accolta solo nei confronti della convenuta.

Dalla polizza esibita e dall'esame della vicenda sotto il profilo soggettivo, si deduce l'assenza di alcun diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte dell'attore nei confronti della compagnia. Infatti con il detto contratto, oltre alla responsabilità civile per danni a persone e cose, viene assicurato il medesimo conducente con clausola all'uopo predisposta e con previsione riguardante l'ipotesi morte e quella per invalidità permanente. Orbene è incontestabile come nella specie il contraente non rivestiva la qualità di conducente ma di trasportato su di un mezzo alla cui guida vi era una persona che non è risultata non essere legittimata a condurre quel veicolo. Sicché, se pur vero è che ai sensi dell'art. 18 della L. 990/69 il danneggiato è fornito di azione diretta, è altrettanto vero che la mancanza di valido titolo alla guida non

consente di poter disporre la condanna della compagnia. Ovvero per esplicitare, se nell'ipotesi ordinarie in virtù della previsione di cui all'art. 18 cit., il danneggiato può richiedere il pagamento di quanto spettantegli a seguito del sinistro che ha dimostrato essere stato causato da imprudenza ed imperizia del convenuto spiegando azione nei confronti della compagnia che a sua volta formula domanda di rivalsa, nella fattispecie se si consentisse il risarcimento (sia pure sempre salvo rivalsa), si legittimerebbe quel comportamento che avrebbe dato causa all'evento lesivo. In sostanza, le garanzie concesse non possono riguardare (recte: avvantaggiare) colui che determina in qualche modo direttamente l'evento con il proprio comportamento. Tale garanzia opera solo ed esclusivamente per i terzi che, vittime di sinistri, vengono garantiti dalla compagnia che, a sua volta, eserciterà la relativa azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

Pur nella particolare situazione resa grottesca dal diretto vincolo parentale del danneggiato con la responsabile, il danno, pertanto, dev'essere richiesto ed ottenuto nei confronti dell'altra convenuta che dall'istruttoria è emerso essere stata causa dell'evento sinistroso che ha determinato con la propria condotta imprudente.

Alla luce di quanto sopra si può procedere alla quantificazione del danno facendo riferimento alla C.T.U. che risulta essere congruamente motivata e scevra da alcun vizio logico e/ o di motivazione. Alla luce di essa, a titolo di danno per I.T.T. spetta la somma di **€. 602,40** ($40,16 \times 15$ gg), e per I.T.P. al 50% **€. 502,00** ($40,16 \times 25 : 2$)

Quale permanente, acquisita la valutazione percentuale del C.T.U., le tabelle ex art. 5 co 2 della legge 57/2001 aggiornate con D.M. 31/05/2006 G.U. 06/06/2006 oggi in vigore, l'età del danneggiato al momento del sinistro ed il coefficiente di demoltiplicazione, spetta la somma di €. 2.773,00.

Compete, inoltre, il cd. danno morale poiché questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale sin qui consolidato in virtù del quale il danno non patrimoniale è sicuramente spettante in conseguenza della previsione dell'art. 2059 c.c. secondo cui lo stesso dev'essere risarcito nei casi determinati dalla legge. Tale definizione, peraltro, interpretata nel senso che la risarcibilità era limitata alla sola ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p. (danno non patrimoniale derivante da reato) ne consentiva l'indennizzo solo nell'ipotesi di sussistenza della colpa della fattispecie criminosa. Le pronunce della Corte di Cassazione n° 7281, 7282 e 7283 del 2003 e l'intervento della Corte Costituzionale

con provvedimento del 30.6 – 11.07 2003, hanno chiarito che, alla risarcibilità del danno non patrimoniale, non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2051 e 2054 del c.c. debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ritenendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Pertanto, rilevato che nella virtuale disamina della fattispecie, il fatto è qualificabile astrattamente come reato, a prescindere se l'accertamento della colpa sia o meno presunto, si ritiene che al danneggiato spetti, in ogni caso, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificabile nella misura di €. 1.292,00 pari ad 1/3 del danno patrimoniale subito.

L'importo di cui sopra, quale danno di natura extracontrattuale, costituisce debito di valore e come tale è soggetto ad una doppia maggiorazione: la rivalutazione monetaria conformemente agli indici ISTAT e gli interessi al saggio legale. Dette maggiorazioni assolvono a due funzioni diverse in quanto la prima altro non è che la liquidazione reale del danno ai valori attuali, mentre gli interessi compensativi, ai sensi dell'art. 1.219 II c. c.c. costituiscono frutto per il ritardato adempimento e decorrono dal giorno dell'evento dovendosi ritenere in mora ex se il debitore del risarcimento.

Pertanto, solo nell'ipotesi di adozione dei parametri e coefficienti di liquidazione al momento attuale, non è dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione che, invece, viene a cumularsi con gli interessi, nell'ipotesi contraria dovendosi ripristinare il diminuito potere d'acquisto. Nella fattispecie in ordine ai danni subiti dalla attrice, è stato fatto ricorso ai recentissimi criteri di quantificazione con i quali il Ministero ha provveduto ad effettuare l'adeguamento al costo della vita. Pertanto, nel mentre sono sicuramente dovuti gli interessi al saggio legale, la rivalutazione non spetta se non per i danni di altra natura (es. esborsi) non rivalutati ope legis.

Per la peculiarità della questione trattata si reputano sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

- P.Q.M. -

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SERGIO FRANCO contro/ SERGIO KATIA e la compagnia CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara che la responsabilità del sinistro occorso all'attore è da attribuire totalmente alla condotta della convenuta che pertanto, condanna in via esclusiva a pagare all'attore la

complessiva somma di **€. 5.179,86*** oltre interessi legali dal momento del sinistro sino al soddisfo da conteggiarsi con i criteri di cui in motivazione.

Spese compensate.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

- Così deciso in Lecce oggi, 28/12/06

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Piro